



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 40/7 DEL 10.10.2019

---

**Oggetto:** Variante al progetto di coltivazione della miniera di feldspati e caolino denominata “Mulino Falzu” in località Planu San Pietro nel comune di Ardara (SS).  
**Proponente:** SVIMISA Spa. Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.  
**Decreto legislativo n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società SVIMISA Spa ha presentato in data 11 febbraio 2019 (prot. DGA n. 3100 del 11.2.2019) l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato “Variante al progetto di coltivazione della miniera di feldspati e caolino denominata “Mulino Falzu” in località Planu San Pietro nel comune di Ardara (SS)”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lettera u) “Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)”, dell'allegato B1 alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017.

Sulla base della documentazione agli atti, risulta che la proposta progettuale è relativa alla variante in corso d'opera dell'attività di coltivazione della miniera denominata “Mulino Falzu” in località Planu San Pietro nel comune di Ardara per lo sfruttamento di un giacimento di sabbie feldspatiche per l'industria ceramica. Tale attività era stata sottoposta alla procedura di VIA conclusa con la deliberazione n. 22/14 del 12.5.2009 con giudizio positivo di compatibilità ambientale, condizionato al rispetto di prescrizioni.

La variante in oggetto è finalizzata all'aumento di produzione legato alle variate condizioni del mercato e prevede un avanzamento dei fronti di scavo sul lato est del cantiere minerario, che comporta l'occupazione di un'area pari a 2.29 ha, nella direzione della strada provinciale Siligo – Ardara. L'area in concessione, pari a 53 ha, risulta invariata, mentre le porzioni di territorio oggetto di coltivazione passano da 7.38 ha a 9.67 ha.

La società proponente ha stimato una produzione media annua di circa 280.000 tonnellate di minerale; pertanto, dato il volume totale utile, stimato in 1.681.880 tonnellate, la durata dell'attività è pari a circa sei anni, a cui seguirà un ulteriore anno per garantire il recupero dell'ultimo lotto.

É prevista la prosecuzione dell'attività per gradoni discendenti in fossa, con un approfondimento del piano di coltivazione dagli attuali 320 metri fino ad un massimo di 300 metri s.l.m. Il nuovo piano sarà raccordato ai fronti esistenti mediante gradoni caratterizzati da una scarpata di 10 metri ed una



pedata di 5-6 metri. Il recupero ambientale avverrà contestualmente alla coltivazione del giacimento, mediante la colmata dei vuoti e il modellamento morfologico con gli sterili dell'attività di estrazione.

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, con nota prot. 9576 del 12.3.2019 (prot. DGA n. 5834 del 12.3.2019), ha comunicato che: "...le aree previste in variante al progetto di coltivazione della miniera Mulino Falzu del progetto sottoposto a verifica non risultano attualmente assoggettate alla disciplina di cui alla Parte Terza – beni paesaggistici Titolo I – tutela e valorizzazione – del codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), in quanto non è stata identificata alcuna tipologia di beni paesaggistici".

Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari del CFVA, con nota prot. n. 30052 del 7.5.2019 (prot. DGA n. 9876 del 8.5.2019), ha comunicato che: "...l'area di coltivazione della miniera non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, mentre si rileva una pianta di sughera il cui abbattimento è disciplinato dalla L.R. n. 4/1994. Sullo stesso terreno si rileva la presenza di un'area boscata di estensione di circa 1 ettaro. Per quanto sopra si comunica che per la realizzazione dell'opera in esame si rende necessaria la sola autorizzazione all'abbattimento di una pianta di sughera". Successivamente, lo stesso Servizio, con nota prot. 33011 del 17.5.2019 (prot. DGA n. 10793 del 20.5.2019), ha precisato che: "...pur inclusa nell'area di concessione, l'area boscata di circa 1 ettaro non è interessata dalla variante".

L'Assessore continua riferendo che il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), preso atto delle note sopraccitate, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria proponendo di non sottoporre alla ulteriore procedura di VIA l'intervento relativo al progetto di "Variante al progetto di coltivazione della miniera di feldspati e caolino denominata "Mulino Falzu" in località Planu San Pietro nel comune di Ardara (SS)", presentato dalla società SVIMISA Spa, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, da recepire nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. in riferimento all'attività di coltivazione mineraria, al fine di garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e acque superficiali dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee a prevenire pericoli di sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno. In particolare:
  - a. le operazioni di manutenzione, nonché il rifornimento dei mezzi, dovranno essere effettuate esclusivamente nell'area appositamente attrezzata e idoneamente impermeabilizzata;



- b. in caso di sversamenti accidentali si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione degli inquinanti e il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente;
- 2. relativamente alla fase di asportazione del terreno vegetale:
  - a. il suolo asportato dovrà essere stoccato separatamente evitando mescolamenti del terreno agrario con i materiali sterili, in cumuli di altezza non superiore a 2 metri e ordinatamente dislocati in aree protette dalla potenziale azione eolica;
  - b. allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri, qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee autoctone ad elevato potere aggrappante;
- 3. al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri:
  - a. la bagnatura delle piste e rampe di servizio e dei piazzali di coltivazione dovrà essere garantita tutti i giorni per un minimo di tre volte al giorno nella stagione primaverile-estiva, mentre nella stagione invernale, in funzione delle condizioni meteorologiche;
  - b. dovrà essere effettuata a cura della Società la pulizia periodica della strada comunale dall'ingresso della miniera sino all'innesto sulla S.P. 80 mediante moto-spazzatrice;
- 4. l'andamento dei fronti di coltivazione dovrà essere il più naturaliforme possibile evitando cambi netti di direzione, e raccordandosi con la morfologia delle aree esterne;
- 5. con riferimento al progetto di recupero:
  - a. a fine attività dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture e/o manufatti funzionali all'attività estrattiva, comprese vasche di decantazione, pavimentazioni, etc.;
  - b. l'utilizzo dei materiali di risulta nelle fasi di riempimento e rimodellamento morfologico dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2008, con la predisposizione di un piano di gestione e la caratterizzazione dei materiali, secondo le indicazioni dell'Allegato I. Tale piano dovrà essere autorizzato dal Servizio competente dell'Assessorato regionale dell'Industria;
  - c. su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm. I volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità conforme alla normativa vigente;



- d. per il rinverdimento delle aree oggetto di rinaturalizzazione dovranno essere impiegate esclusivamente specie autoctone coerenti con il contesto ecologico e con le associazioni vegetali potenziali del sito;
  - e. al fine di favorire l'effettivo recupero dei suoli, su tutte le superfici progressivamente recuperate dovrà essere realizzata la semina, utilizzando miscugli di specie erbacee autoctone ad elevato potere aggrappante;
  - f. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inverdite;
  - g. la morfologia finale dell'area recuperata dovrà ricreare il più possibile le forme dell'area circostante;
  - h. durante l'esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Società dovrà avvalersi del supporto di un esperto (agronomo o forestale) al fine di evitare/mitigare eventuali impatti non previsti in fase progettuale, verificare la corretta esecuzione delle azioni di recupero, con particolare riferimento alla ricostituzione del suolo e alla scelta delle specie vegetali da impiantare;
6. al fine di consentire il periodico riscontro dei risultati raggiunti con le opere di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione, nonché l'applicazione delle presenti prescrizioni, dovrà essere trasmessa al Servizio SVA, al Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, all'ARPAS e al Comune di Ardara, con periodicità triennale, una relazione e la documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei lavori eseguiti.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta del Servizio delle Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni esposte in premessa, il



progetto “Variante al progetto di coltivazione della miniera di feldspati e caolino denominata “Mulino Falzu” in località Planu San Pietro nel comune di Ardara (SS)”, proposto dalla società SVIMISA Spa, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Ardara, la Provincia di Sassari, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Settentrionale, il Servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale del CFVA di Sassari e l’ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata allo SVA e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro sette anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Presidente**

Christian Solinas